

N. _____ prot.

Ai capigruppo consiliari

N. 84 Reg.

Al Collegio Interno



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale della Giunta Comunale

OGGETTO: Impianto natatorio polivalente in frazione San Giuseppe da realizzare mediante Project Financing. Direttiva per integrazione incarico di assistenza legale al Prof. Avv. Marinelli.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **dodici** del mese di **giugno** alle ore **13,15** e segg. nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
MAROSO ALDO	SINDACO	X	
BERTONCELLO MANUELA	VICE - SINDACO	X	
STANGHERLIN GIANNANTONIO	ASSESSORE	X	
TODESCO ANDREA	ASSESSORE		X
SCREMIN GIANNINA	ASSESSORE	X	
ORLANDO FAVARO MARTA	ASSESSORE		X


e con la partecipazione del Segretario Generale **Schiavone dott. Giuseppe**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.


- Servizio Affari Generali
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Urbanistica – Edilizia Privata - SUAP
- Servizio Lavori Pubblici
- Servizio Cultura-Sport-Politiche Giovanili
- Servizio Manutenzioni – Prot. Civile
- Servizio Polizia Locale

PREMESSO:


- che nel programma delle opere pubbliche del triennio 2005-2007 venne inserita la costruzione di un impianto natatorio coperto comunale, da realizzarsi mediante l'istituto della "finanza di progetto" come previsto dall'art. 37 bis della L. 109/94;
- che si procedette alla pubblicazione di apposito avviso, con termine di presentazione il 30.06.2005;
- che nei termini dell'avviso pervennero due proposte, rispettivamente da:
 - ELECA spa di Cantù
 - A.T.I. composta da CODELFA spa di Tortona (AL) e P.F.C. spa di Trento;
- che con nota in data 01.02.2006 il Promotore A.T.I. CODELFA spa – P.F.C. spa aveva comunicato il subentro della ditta COSBAU spa di Mezzocorona (TN) alla CODELFA spa;
- che in data 30.03.2006 l'Amministrazione comunale chiese l'assistenza del Nucleo di Valutazione della Regione Veneto, che poi ha espresso un proprio parere, con osservazioni, in data 02.05.2006;
- che in data 13.07.2006 l'Amministrazione comunale ha provveduto ad inviare al NUVV della Regione Veneto il nuovo piano economico-finanziario, ricevendone un parere in data 26.09.2006;
- che in data 31.10.2006 il Promotore presentò gli ultimi aggiornamenti alla sua proposta, relativa alla realizzazione di un impianto natatorio polifunzionale del costo di €. 16.009.350,00, oltre all'iva, con richiesta di contributo comunale per la costruzione di €. 3.100.000,00, oltre all'iva, e l'impegno a rilasciare una fideiussione a garanzia del finanziamento di €. 3.000.000,00;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 10.11.2006 la proposta dell'A.T.I. P.F.C. spa e COSBAU spa venne dichiarata di pubblico interesse;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 07.12.2006 è stato autorizzato il rilascio della garanzia fideiussoria a favore del futuro concessionario;
- che in data 02.02.2007 l'A.T.I. P.F.C. spa – COSBAU spa ha comunicato l'uscita della P.F.C. dalla compagine e quindi che Promotore rimaneva la sola COSBAU spa;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 07.02.2007, sulla base della proposta dichiarata di pubblico interesse, venne indetta una gara a evidenza pubblica, da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che solo la ditta Intercantieri Vittadello di Limena (PD) avanzò richiesta di presentare la propria migliore offerta per la gara suddetta, rinunciando successivamente alla presentazione dell'offerta;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 04.06.2007 si prese atto che, non essendo pervenuta alcuna offerta in sede di gara, rimaneva aggiudicataria quella del promotore COSBAU spa;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 09.06.2008 venne approvato lo schema di convenzione definitivo, prendendo inoltre atto che il Promotore aveva costituito, ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. 163/2006, e in qualità di concessionario, la società di progetto "Acquapark Cassola s.r.l.", con sede a Mezzocorona (TN);
- che in data 13.06.2008 tra il Comune di Cassola e la Acquapark Cassola srl venne sottoscritta la convenzione per la realizzazione del "Nuovo impianto natatorio coperto completo di centro fitness e ristorazione in frazione S. Giuseppe", con le seguenti condizioni principali:
 - Messa a disposizione da parte del Comune di un'area in via Portile della superficie di circa mq. 30.000,00;
 - Costo dell'opera iniziale €. 13.009.350,00 oltre a ulteriori €. 3.000.000,00 nel corso del periodo di gestione, per complessivi 16.009.350,00;




- Contributo del Comune per la costruzione di € 3.100.000,00, oltre iva, da versare in proporzione agli stati di avanzamento, oltre ad una garanzia di € 3.000.000,00 sul finanziamento;
- Durata della concessione 34 anni;
- Tariffe ridotte del 30% per i residenti in Comune di Cassola;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 31.12.2008, venne approvato il progetto definitivo dell'opera, con alcune modifiche migliorative concordate con il Promotore e la realizzazione fin da subito delle opere previste successivamente (€ 3.000.000,00), per un importo complessivo pari a € 16.686.870,17, oltre all'iva, mantenendo inalterati gli oneri a carico del Comune;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 23.02.2009, come da previsione convenzionale, venne approvato il progetto esecutivo della parte interrata e quindi in data 07.03.2009 si procedette all'inizio lavori;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 28.07.2009 venne approvato il progetto esecutivo completo dell'opera con una spesa di complessivi € 18.545.222,49 di cui € 14.147.212,39 per lavori compresi oneri di sicurezza cantiere;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18.01.2010 venne approvata una variante strutturale al progetto esecutivo che determina un importo lavori di € 14.378.487,15 compresi oneri di sicurezza cantiere, mantenendo inalterato l'importo complessivo di progetto in € 18.545.222,49;
- che i lavori procedettero regolarmente ed in data 01.02.2010 prot. 1195 vennero presentati gli atti contabili relativi al 1° SAL, per un importo lavori eseguiti a tutto il 30.01.2010 di netti € 2.249.611,81;
- che per quanto riguarda i pagamenti, con la convenzione in essere il Comune si era impegnato a corrispondere alla concessionaria ditta Acquapark un prezzo pari a € 3.100.000,00 oltre l'IVA al 10% per un totale di € 3.410.000,00 da versare con le seguenti modalità:
 - il 10% all'inizio dei lavori (€ 310.000,00)
 - l'80% sulla base di SAL (€ 2.480.000,00)
 - il 10% ad approvazione certificato di collaudo (€ 310.000,00)
- che sono stati pertanto liquidati € 341.000,00 compresa IVA al 10% in data 29.01.2010 e € 416.470,64 compresa IVA al 10% in data 12.02.2010, per un totale di € 757.470,64, finanziati con contributo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di € 1.000.000,00 concesso ai sensi dell'art. 11 bis, comma 1 del D.L. 30.09.2005, n. 203 convertito in L. 2.12.2005, n. 248 ed interamente erogato;
- che sulla base di diverse segnalazioni di insoluti nei confronti di ditte operanti in cantiere e la sostanziale sospensione dei lavori, con note del 20.05.2010 prot. 5589 e 28.07.2010 prot. 8139 questo Ente ha invitato la ditta Acquapark a controdedurre in merito, provvedendo ad ulteriori solleciti il 22.10.2010 prot. 11405 e il 21/01/2011 prot. 607;
- che malgrado le richieste e i solleciti, la ditta concessionaria Acquapark Cassola srl non ha provveduto a fornire adeguate giustificazioni sulla reale situazione del cantiere, che è rimasto inattivo e sguarnito di qualsiasi opera provvisoria a protezione del manufatto;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 04.08.2010 è stato deciso di attivare la procedura per il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori eseguiti, individuando in tal senso l'ing. Luigi Chiappini di Mogliano Veneto (TV), successivamente incaricato con determinazione n. 399 del 06.08.2010;
- che a seguito della nomina del Collaudatore sono state effettuate una serie di verifiche sui lavori eseguiti, funzionali a valutare lo stato di consistenza e il valore delle opere;
- che la ditta Cosbau spa, che detiene tutte le quote di Acquapark s.r.l., si trovava in una situazione di concordato preventivo, e quindi di fatto non operativa;



- che contemporaneamente alle verifiche tecniche in cantiere sono stati approfonditi i presupposti per un eventuale subentro nella concessione, ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. 163/2006, in quanto era emersa la possibilità, suffragata dall'interesse manifestato in più occasioni da vari soggetti privati, che altre ditte potessero proseguire negli impegni convenzionali, anche attraverso l'eventuale acquisizione della titolarità dell'Acquapark Cassola srl;
- che al fine di verificare le possibilità di subentro nella concessione, vista la particolare situazione in cui versava la Cosbau spa e le pendenze contrattuali in essere, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 11.04.2011 è stato stabilito di affidare un incarico di supporto legale all'Avv. Piercarlo Mantovani, successivamente incaricato con determinazione n. 48 del 05.07.2011;
- che nel corso del tempo si sono intensificati i contatti con diversi soggetti interessati al subentro nella concessione, in particolare con le ditte che hanno manifestato formalmente il proprio interesse, quali la Guerrato spa di Rovigo (prot. 763 del 25.01.2011), il Consorzio Emiliano Romagnolo di Bologna (prot. 4693 del 03.05.2011) e il Consorzio Edile PMI di Vicenza (prot. 8046 del 29.07.2011 e prot. 9666 del 19.09.2011);
- che un eventuale subentro nella concessione o l'acquisizione della Società ai sensi degli art. 159 e 116 del D.Lgs. 163/2006 avrebbe permesso di far ripartire il cantiere in tempi brevi, evitando la risoluzione contrattuale e i conseguenti inevitabili contenziosi, nonché le necessarie successive nuove procedure di riattivazione del project financing o di altro sistema di completamento delle opere;
- che le suddette manifestazioni di interesse al subentro da parte di soggetti privati non si sono concluse;
- che, in ogni caso, appariva più favorevole agli interessi dell'Amministrazione la individuazione di un soggetto subentrante nella società Acquapark, previo riequilibrio dei rapporti in essere, rispetto alla risoluzione del rapporto e alla riattivazione di una procedura di gara per l'individuazione di un nuovo soggetto che subentrasse in una situazione già avviata;
- che inoltre la società concessionaria Acquapark Cassola srl, con atto in data 29.07.2011 aveva provveduto a ridurre il proprio capitale da €. 1.000.000,00 a €. 33.309,00, come da nota pervenuta in data 25.08.2011, perdendo di fatto i requisiti finanziari richiesti per la concessione in parola;
- che con deliberazione di G.C. n. 127 del 03.10.2011 è stato quindi deciso di riprendere formalmente nei confronti della società Acquapark Cassola srl la procedura di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 34 della "convenzione per la costruzione e gestione del nuovo impianto natatorio coperto completo di centro fitness e ristorazione in frazione S. Giuseppe di Cassola", sottoscritta in data 13.06.2008, nonché ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 163/2006, concedendo al Concessionario un ulteriore termine di 90 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e la ripresa delle attività di cantiere, oltre alla soluzione delle pendenze contrattuali e il ripristino dei requisiti finanziari della Società;
- che con raccomandata A.R. del 20.10.2011 prot. 11007 sono state ribadite alla ditta Acquapark Cassola srl le inadempienze già contestate ed è ripresa la procedura di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 34 della convenzione, concedendo un ulteriore termine di 90 giorni per la presentazione delle controdeduzioni e la ripresa dell'attività di cantiere, avvisando che scaduto il termine, senza alcuna risposta e rimozione degli inadempimenti contestati, si sarebbe proceduto con la risoluzione in danno del contratto;
- che con nota pervenuta in data 21.12.2011 prot. 13544 il CONSORZIO EDILE PMI Vicenza aveva confermato la volontà di acquisire le quote di Acquapark Cassola srl previa definizione di alcuni aspetti legati all'equilibrio finanziario dell'operazione;
- che con nota del 26.01.2012 ns. prot. 971 del 27.01.2012 la ditta ACQUAPARK CASSOLA S.r.l. aveva confermato i contatti con il Consorzio Edile PMI Vicenza per l'acquisizione delle quote societarie chiedendo di mantenere attiva la convenzione in essere per un ulteriore periodo di almeno trenta giorni al fine di poter giungere al perfezionamento dell'accordo con il nuovo soggetto interessato ad assicurare la prosecuzione della concessione;



- che con deliberazione di G.C. n. 37 del 06.02.2012 è stato deciso di aderire alla richiesta avanzata dalla ditta Acquapark concedendo una proroga di trenta giorni dalla data del provvedimento stesso;
- che in data 20.02.2012 prot. 1947 la stessa ditta Acquapark aveva chiesto un'ulteriore proroga di 60 gg. della durata della convenzione al fine di permettere il possibile perfezionamento degli accordi di subentro;
- che a tal proposito era stato acquisito il parere favorevole del legale dell'Amministrazione avv. Piercarlo Mantovani in data 29.02.2012;
- che con deliberazione di G.C. n. 54 del 05.03.2012 si era stabilito di aderire alla richiesta della ditta Acquapark Cassola srl di mantenere attiva la convenzione in essere per la costruzione e gestione del nuovo impianto natatorio coperto completo di centro fitness e ristorazione in frazione S. Giuseppe di Cassola per un ulteriore periodo di sessanta giorni, al fine di consentire l'eventuale perfezionamento dell'accordo con il nuovo soggetto per la prosecuzione della medesima concessione, riservandosi di valutare, alla scadenza del termine come sopra indicato, lo stato della procedura in modo da poter assumere le determinazioni del caso;
- che a seguito di ulteriori approfondimenti con i soggetti interessati alla acquisizione delle quote della Società, Acquapark Cassola srl aveva provveduto in data 19.06.2012, Prot. 6973, a richiedere al Comune la disponibilità a modificare alcuni aspetti della concessione in essere, in particolare:
 - a) Rinuncia all'applicazione della penale per ritardata esecuzione;
 - b) Fissazione del nuovo termine lavori in 600 giorni dalla riconsegna del cantiere;
 - c) Rideterminazione della durata della concessione in 34 anni dalla riconsegna del cantiere;
 - d) Rimodifica dell'opera con eliminazione delle varianti con importo lavori pari a quello originario;
- che esaminata la proposta del Concessionario, fatte le proprie valutazioni l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di poter formulare una controproposta in funzione di trattativa, dovendo ogni questione inerente all'eventuale transazione e modifica della convenzione essere demandata al Consiglio comunale;
- che il progetto definitivo delle opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa della S.S. 47 prevede una significativa riduzione dell'area concessa per il centro natatorio, in particolare per la superficie destinata a parcheggio;
- che pertanto con deliberazione di G.C. n. 168 del 02.08.2012 era stato deciso quanto segue:
 - 1) di procedere con le trattative per il proseguo della concessione sottoscritta con Acquapark Cassola srl per la realizzazione del nuovo impianto natatorio coperto in frazione S. Giuseppe, prevedendo che a fronte delle richieste formulate dal Concessionario in data 19.06.2012, Prot. 6973, possano essere richieste le seguenti compensazioni:
 - Superamento dell'impegno al rilascio della fidejussione di € 3.000.000,00 prevista dall'art. 3.2 della Convenzione, eventualmente con pari riduzione dell'importo dei lavori;
 - Rimodulazione delle modalità di versamento del prezzo da corrispondere ai sensi dell'art. 3.3. della Convenzione (€ 3.100.000,00 oltre ad iva) prevedendo che una quota di € 1.100.000,00, oltre all'iva per complessivi € 1.210.000,00 (compreso quanto già versato) sia corrisposta con le modalità previste dall'art. 3.3.a,b,c, mentre la rimanente quota di € 2.000.000,00, oltre all'iva per complessivi € 2.200.000,00, sia corrisposta in 10 rate uguali annuali, nei limiti massimi dell'importo di € 280.610,00, comprensive dell'interesse che il Comune avrebbe dovuto pagare per acquisire un mutuo di pari importo, da versarsi entro il 30 giugno di ogni anno a partire da quello successivo all'approvazione del collaudo dei lavori; oltre all'impegno del concessionario a non richiedere annualmente al Comune una somma superiore alla rata annuale convenzionata;
 - Lo stralcio dalla Convenzione dell'art. 4, comma 6, e art. 5 - Diritto di superficie, fermi restando gli obblighi inerenti le strutture complementari e quanto disposto dall'art. 4;
 - Riduzione dell'area in concessione per effetto della variante di Bassano del Grappa della S.S. 47;
 - 2) di considerare che le proposte di cui sopra devono intendersi funzionali ad una trattativa con il Concessionario, ferma restando la competenza del Consiglio Comunale in merito ad una conseguente transazione e la modifica della convenzione in atto;
 - 3) di riservarsi ogni determinazione del caso, compresa l'eventuale definizione della procedura di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 34 della Convenzione;



- che in merito alle controproposte dell'Amministrazione comunale la Ditta concessionaria aveva risposto positivamente con nota pervenuta il 03.09.2012, Prot. 9406, intendendo procedere con la cessione della Società al Consorzio Edile PMI di Vicenza per il proseguo nella concessione;

- che malgrado tutto, nulla è stato possibile definire e quindi si è ritenuta infruttuosamente conclusa ogni possibile trattativa di cessione di Acquapark Cassola s.r.l. da parte della Cosbau S.p.A.;

- che nel frattempo nessuno degli inadempimenti contestati al Concessionario a partire dal 20.05.2010, e di cui alla formale contestazione espressa ai sensi dell'art. 34 della Convenzione in data 20.10.2011, Prot. 11007 e successive proroghe era stato risolto, ed erano ampiamente scaduti i termini per il completamento dei lavori fissato al 31.10.2010 senza che gli stessi fossero stati minimamente ripresi (nemmeno allo scopo di realizzare le necessarie opere provvisoriale e conservative del fabbricato) e che lo stesso Concessionario avesse presentato le proprie controdeduzioni in merito;

- che pertanto con deliberazione di G.C. n. 37 del 27.02.2013 si è stabilito di procedere alla risoluzione in danno del contratto con Acquapark Cassola s.r.l.;

- che non sussistono i presupposti di cui all'art. 140 del D.lgs. 163/2006 per assenza di altri soggetti partecipanti all'originaria procedura di gara;

- che a seguito della risoluzione del contratto come sopra stabilita, anche alla luce della diversa situazione economica generale, al fine di verificare la possibilità di procedere rapidamente al completamento delle opere e alla gestione del complesso natatorio, tramite l'acquisizione di un idoneo studio di fattibilità e conseguente progetto preliminare, con deliberazione di G.C. n. 39 del 27.02.2013 si è stabilito di procedere all'affidamento allo studio Bertacco & Xausa di Bassano del Grappa, dell'incarico tecnico per la redazione di uno studio di fattibilità e conseguente progetto preliminare che, sulla base della consistenza della parte di impianto già costruita e mantenendo sostanzialmente le funzioni originarie, rivaluti l'intervento alla luce di una riduzione complessiva dei costi di realizzazione, prevedendo anche l'eventuale possibilità di procedere per stralci funzionali appaltabili separatamente. Tale progetto era finalizzato alla attivazione della procedura di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici per la progettazione definitiva, esecutiva e la gestione dell'impianto ai sensi del vigente codice dei contratti, previa verifica della capacità di partecipazione economica da parte del Comune;


- che il Tribunale di Trento ha successivamente pronunciato la sentenza n. 13/2013 del 14.03.2013, di fallimento della ditta "ACQUAPARK CASSOLA S.r.l." di Mezzocorona (TN), depositata in data 19.03.2013, fall. N. 12/2013;

- che a tal proposito il G.D., dott.ssa Monica Attanasio, con provvedimento del 25.07.2013, al fine di addivenire alla definizione dei rapporti esistenti con l'Amm.ne comunale, ha autorizzato il curatore fallimentare dott. Mariano Zanolli di Trento ad avvalersi dell'ing. Flavio Roggia per la redazione del collaudo statico e dell'ing. Antonio Armani per lo svolgimento dell'incarico di direzione lavori dell'opera convenzionata;

- che con nota presentata il 29.07.2013, Prot. 7795, il Curatore fallimentare, per poter procedere con le verifiche conseguenti alla risoluzione contrattuale, ha comunicato di aver individuato i tecnici di cui avvalersi per la definizione dei rapporti con il Comune;

- che con verbale in data 11.11.2013, Prot. 11589, il RUP, il Direttore dei lavori e il Collaudatore tecnico-amministrativo hanno provveduto a valutare l'importo relativo allo stato di consistenza dell'opera, ai sensi della Convenzione a suo tempo sottoscritta, e fatte salve eventuali detrazioni per danni e ritardi;

- che con nota presentata il 28.11.2013, Prot. 12554, il Curatore fallimentare, sulla scorta del verbale di cui sopra ha richiesto al Comune il perentorio pagamento di un importo pari al costo di realizzazione dell'opera. In merito, con nota del 06.12.2013, Prot. 12912, si è proceduto a rispondere che ai sensi della Convenzione di concessione, alcun importo è dovuto al Concessionario, a fronte dei danni derivati al Comune dalla risoluzione, come supportato da allegata valutazione del legale dell'Amministrazione;



- che con nota presentata il 10.12.2013, Prot. 13035, il Curatore fallimentare, a seguito di proprie valutazioni, ha rettificato al ribasso la richiesta di pagamento, sollecitando il Comune in tal senso. Con nota del 16.12.2013 si è nuovamente contestata la pretesa di pagamento, precisando che nulla può essere richiesto al Comune, che anzi risulta in credito;

- che a seguito del complicarsi della procedura e della necessità di insinuarsi nel fallimento, con determinazione n. 108/DL del 30.12.2013, si è provveduto ad integrare l'incarico al legale già individuato per assistere il Comune nella persona dell'Avv. Piercarlo Mantovani. Lo stesso ha provveduto a presentare al Tribunale di Trento regolare domanda di ammissione al passivo del fallimento, nonché ricorso in opposizione allo stato passivo, come da copie inviate al Comune rispettivamente il 22.01.2014, prot. 712 ed il 26.03.2014 prot. 3199;

- CHE nel frattempo, secondo direttive impartite dall'Amministrazione comunale, l'avv. Mantovani ha contattato il curatore fallimentare per verificare la possibilità di un accordo transattivo che consenta al Comune di recuperare il possesso del cantiere e di risolvere la pendenza giudiziaria evitando costi e tempi lunghi;

- CHE in tal senso con deliberazione di G.C. n. 118 del 17.06.2014 è stato confermato il mandato all'avv. Mantovani di approfondire con il curatore fallimentare la possibilità di un accordo transattivo;

- CHE considerate le particolari difficoltà nella trattativa con la curatela fallimentare di Acquapark Cassola s.r.l., l'Amministrazione comunale ha inteso procedere all'acquisizione di un ulteriore parere sulla complessa vicenda e suoi possibili ulteriori sviluppi e scenari, nonché ottenere assistenza stragiudiziale in affiancamento al legale già incaricato ed eventuale predisposizione di un testo di accordo transattivo, incaricando allo scopo un legale di particolare competenza in materia, individuato nel prof. avv. Marino Marinelli dell'Università di Trento;

- CHE pertanto con deliberazione n. 214 del 10.12.2014, la Giunta Comunale ha dato mandato all'ufficio LL.PP. di procedere ad incaricare, in affiancamento al legale del Comune avv. Piercarlo MANTOVANI, il prof. avv. Marino MARINELLI dell'Università di Trento per la predisposizione di un parere sulla vertenza tra il Comune di Cassola e il Fallimento Acquapark Cassola s.r.l., nonché di assistenza stragiudiziale sulla trattativa con la Procedura, oltre alla eventuale predisposizione di un testo di accordo transattivo, secondo la proposta presentata in data 02.12.2014 prot. 12884, dell'importo di € 11.000,00 oltre spese previdenziali e fiscali per quanto riguarda la 1° fase e di € 4.000,00 oltre spese previdenziali e fiscali per quanto riguarda la eventuale 2° fase;

- Che il suddetto Legale è stato allo scopo formalmente incaricato con determinazioni del Servizio LL.PP. n. 4/DL del 02.02.2015, e n. 31/DL del 29.05.2015;

- Che nella attuale fase di definizione dell'accordo con il Fallimento Acquapark Cassola s.r.l., nonché di predisposizione del relativo atto transattivo, il suddetto Prof. Avv. MARINELLI ha fatto presente che risulta opportuno, se non necessario, definire contemporaneamente anche un accordo con la Società assicuratrice che aveva a suo tempo fornito la garanzia fideiussoria n. 1546.0027.27296811 del 27.05.2008 sugli impegni contrattuali assunti convenzionalmente da Acquapark Cassola s.r.l., che fa capo alla SACE BT S.p.A. di Roma;

- Che, infatti, la stessa polizza fideiussoria richiama nel contenuto lo schema tipo 1.2 del D.M. Inf. Trasp. 12.03.2004, n. 123, il quale integra quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, come attuato all'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, e prevede, all'art. 5, la surroga della Garante (Sace BT S.p.A.) entro i limiti delle somme pagate alla Stazione appaltante (Comune) nei diritti di quest'ultima verso il Contraente (Fallimento Acquapark Cassola S.r.l.);

- Che per effetto della menzionata surroga, non potendo valorizzare gli stessi danni su due fronti diversi, quello col Fallimento Acquapark Cassola S.r.l. (in cui, visto il probabile esito negativo del pendente giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, al Comune non resterebbe che eccepirli in compensazione del credito per l'esecuzione parziale delle opere vantato dalla Curatela, in un successivo istaurando giudizio) e quello con la Sace BT S.p.A. (in cui, in mancanza di accordo, al Comune non resterebbe che agire per

l'accertamento di siffatti danni e la condanna della garante a ristorarli entro il massimale di polizza), sorge la necessità di modulare la pretesa verso la Compagnia, tenendo in considerazione della proposta transattiva che si ritiene fare al Fallimento;

- Che pertanto, si rende opportuno affidare al Prof. Avv. Marino MARINELLI, che già ha l'incarico di trattare e redigere la transazione col Fallimento Acquapark Cassola S.r.l., anche la trattativa e l'eventuale definizione transattiva con Sace BT S.p.A.;

- Che il Prof. Avv. Marino MARINELLI si è reso disponibile a curare direttamente anche questo aspetto della vertenza, a fronte di un compenso preventivato in €. 10.000,00, oltre alle spese previdenziali e fiscali;

- RITENUTO necessario procedere in tal senso, in modo da definire compiutamente tutti gli aspetti della vertenza includendo la pluralità dei soggetti interessati;

- VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. Di dare mandato all'ufficio LL.PP. di procedere ad integrare l'incarico legale già affidato al Prof. Avv. Marino MARINELLI dell'Università di Trento, prevedendo che lo stesso Legale curi direttamente anche gli aspetti della vertenza relativi ad un accordo con la Società che aveva a suo tempo fornito la garanzia fideiussoria sugli impegni contrattuali assunti convenzionalmente da Acquapark Cassola s.r.l., che fa capo alla SACE BT S.p.A. di Roma, secondo il preventivo in premessa citato dell'importo di €. 10.000,00, oltre alle spese previdenziali e fiscali.

(proponente)
Assessore LL.PP.

(BERTONCELLO avv. Manuela)

PARERI EX ARTT. 49 D.Lgs n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio LL.PP. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

FIRMA Scotton arch. Gianfranco




DATA 12 GIU 2015

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa

DATA 12 GIU. 2015




Il Responsabile del Servizio Ragioneria attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa

DATA _____

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto comunale;

- 
- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di dare mandato all'ufficio LL.PP. di procedere ad integrare l'incarico legale già affidato al Prof. Avv. Marino MARINELLI dell'Università di Trento, prevedendo che lo stesso Legale curi direttamente anche gli aspetti della vertenza relativi ad un accordo con la Società che aveva a suo tempo fornito la garanzia fideiussoria sugli impegni contrattuali assunti convenzionalmente da Acquapark Cassola s.r.l., che fa capo alla SACE BT S.p.A. di Roma, secondo il preventivo in premessa citato dell'importo di €. 10.000,00, oltre alle spese previdenziali e fiscali.
2. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio di controllo interno per le verifiche di cui all'art. 147 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.-

Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. L.vo 18 agosto 2000, considerata la necessità di definire sollecitamente la vertenza in oggetto.-

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Gianpiero Schiavone



IL SINDACO-PRESIDENTE

Aldo Maroso

SOGGETTA A:

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

- Affari generali - Assistenza - Demografici e Statistici
- Cultura -Sport -Pubblica Istruzione -Politiche giovanili
- Economico -Finanziario
- Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
- Lavori Pubblici -Patrimonio e demanio
- Manutenzioni -Prot.Civile
- Polizia Locale



IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe G. Schiavone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. 112 Copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal

16 GIU. 2015



Il Funzionario Ufficio Segreteria
IL VICESEGRETARIO
MORO DALL'ALICO



La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino al _____

Il Messo Comunale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE